



Comune di Palma di Montechiaro  
Provincia di Agrigento

I.E.

**Originale di Deliberazione della Giunta Municipale**

N° <u>37</u> del Registro
Del <u>18-03-2015</u>

**OGGETTO:** Ricorsi TAR inoltrati da Di Caro Salvatore e Di Caro Rosario c/Comune di Palma di Montechiaro. Costituzione in giudizio

**ANNO 2014**

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno diusolto del mese di MARZO alle ore 13.10 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

		<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
- <b>AMATO PASQUALE</b>	<b>Sindaco</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- <b>BALISTRERI DANIELE</b>	<b>Assessore</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- <b>ALOTTO CALOGERO</b>	<b>Assessore</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- <b>DI MICELI GIUSEPPE</b>	<b>Assessore</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- <b>VINCI AGATA</b>	<b>Assessore</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Concetta Giglia

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Premesso che:

In data 27.06.2014, con prot. n.19192 e n.19194 sono stati notificati al Comune ricorsi avanti il TAR Palermo inoltrati dai Sig.ri Di Caro Salvatore e Di Caro Rosario per l'annullamento, previa sospensione, rispettivamente delle determinazioni del Capo settore UTC n.71 del 22.4.2014 e n.73 del 22.4.2014 con le quali sono stati richiesti: il pagamento dell'oblazione per l'abusivismo commesso ed il pagamento delle quote del contributo afferente gli oneri di urbanizzazione e costruzione necessari per il rilascio delle concessioni edilizie in seguito alle domande presentate in data 25.2.1995 – rispettivamente prot. n.7334 e prot. n.7336;

Esaminati i ricorsi introduttivi dei giudizi;

Vista la relazione UTC prot. n.21088/2014 dalla quale risulta che le domande di condono edilizio presentate dai Sig.ri Di Caro non erano complete della documentazione prescritta dalla legge 724/94 e che, contrariamente a quanto affermato nei ricorsi, le richieste di integrazione sono state solo parzialmente riscontrate.

Al fine di riscontrare la nota prot. 3667/2014 della Procura della Repubblica di Agrigento, l'UTC ha effettuato l'istruttoria delle domande di sanatoria, anche se non complete di tutta la documentazione prevista, poiché il Tribunale di Agrigento chiedeva di avere notizie sullo stato del procedimento di demolizione relativo alla 1^ elevazione fuori terra, oggetto dell'ordinanza di demolizione n.281/93, che risulta attualmente sospeso in virtù delle disposizioni contenute nell'art.38 della legge 47/85 in quanto per il suddetto abuso è stata presentata la domanda di sanatoria n.1854/95. Considerato il notevole lasso di tempo trascorso dalla presentazione della domanda di sanatoria e la richiesta di integrazione documentale, l'UTC prima del procedimento di diniego della concessione in sanatoria, ha ritenuto di offrire ai richiedenti l'ulteriore possibilità di completare definitivamente l'istanza con la documentazione mancante e con il conguaglio delle somme effettivamente dovute per oblazioni ed oneri concessori, in quanto il diniego della sanatoria comporta la immediata perdita di efficacia della sospensione del procedimento di demolizione delle opere abusive e la conseguente prosecuzione ai sensi dell'art.31 del D.L.vo 380/2001;

Considerata la relazione dell'UTC ove si sostiene che i provvedimenti impugnati sono legittimi e che l'ufficio ha operato secondo la normativa vigente e gli orientamenti prevalenti della giurisprudenza;

Dato atto che il Comune di Palma di Montechiaro ha affidato il servizio giuridico legale, giusta disciplinare – contratto, stipulato in data 4 settembre 2014, all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo;

Considerata la necessità e l'urgenza al fine di evitare gravi danni all'Ente, di costituirsi nel predetto giudizio proponendo ogni utile azione a tutela degli atti emessi dal Comune;

Dato atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, è stato assunto sul cap. 860 – imp. 74592;

### **Propone**

Di costituirsi nel giudizio descritto in premessa al fine di tutelare gli interessi del Comune;

Di conferire apposito mandato all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo;

Di attribuire al professionista incaricato ogni facoltà e di attenersi scrupolosamente al disciplinare – contratto sottoscritto in data 4/9/2014;

Di dare atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, trova copertura finanziaria sul cap. 860 – imp. 74592;

Di provvedere al rimborso delle spese previa presentazione di dettagliato rendiconto da parte del professionista incaricato.

Il Proponente  
dott.ssa A. Di Blasi

Prot. 19192  
del 27/6/14

Studio Legale  
**Avv. Domenico Acciarito**  
Via Vittorio Emanuele, 8  
95049 Vizzini CT  
Tel. 0933 067068 - Fax 0933067069  
E-mail: domenicoacciarito@libero.it  
Pec: domenico.acciarito@cert.ordineavvocaticaltagirone.it

PROCURA ALLE LITI

Il sottoscritto Di Caro Salvatore, nato a Palma di Montechiaro ( AG ) il 28.11.1968 e residente nella Via August Macke Str. 1 in Bornheim ( Germania ) , cod. fisc. DCRSVT68S28G2820, con la presente conferisce mandato, affinché lo rappresenti e difenda nel presente giudizio, all' Avv. Domenico Acciarito, del Foro di Caltagirone, con studio in Vizzini nella Via Vittorio Emanuele n. 8, C.F.CCRDNC74D12M100J, PEC: domenico.acciarito@cert.ordineavvocaticaltagirone.it , fax. 0933067069.

Il presente mandato è espressamente esteso anche al grado di appello, nonché al suo procedimento di esecuzione, ed altresì, a quelli cautelari ed incidentali. Oltre alle facoltà di legge, il suddetto potrà rinunciare al giudizio, conciliarlo, transigerlo, farlo cancellare dal ruolo, riassumerlo, chiamare terzi in causa, anche per integrare il contraddittorio.

Lo stesso potrà incassare somme, titoli di credito o altre utilità, a causa del presente giudizio, rilasciando regolare quietanza.


Eleggo domicilio nello studio dell' Avv. Domenico Acciarito all'indirizzo sopra indicato .

Dichiaro altresì, di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. n. 196/03 e modifiche ed autorizzo il trattamento dei relativi dati per le finalità di cui al presente mandato; esprimendo altresì il consenso al trattamento dei dati sensibili, ex art. 22 della L. 675/96 e successive modifiche. Vizzini, li 25/06 /2014



Per autentica

Avv. Domenico Acciarito



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA**  
**- SEZ. DI PALERMO -**

**Impugnazione di atto amministrativo ed istanza di sospensiva del provvedimento impugnato**

Nell' interesse del Sig. Di Caro Salvatore, nato a Palma di Montechiaro ( AG ) il 28.11.1968 e residente nella Via August Macke Str. 1 in Bornheim ( Germania ) , cod. fisc. DCRSVT68S28G2820 , rappresentato e difeso dall' Avv. Domenico Acciarito del Foro di Caltagirone - cod. fisc. CCRDNC74D12M100J – ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell' Avv. Domenico Acciarito sito in Vizzini nella Via Vittorio Emanuele n. 8, giusta procura a margine del presente ricorso .

Si chiede che ogni comunicazione in merito al presente giudizio avvenga a mezzo fax al n 0933067069 o all' indirizzo di posta elettronica certificata domenico.acciarito@cert.ordineavvocaticaltagirone.it .

**RICORRENTI**

**CONTRO**

**Il Comune di Palma di Montechiaro**, in persona del Sindaco rappresentate pro tempore, corrente in Palma di Montechiaro, - Palazzo degli Scolopi - nella Via Fiorentino n. 89.

**RESISTENTE**

**Per l' annullamento, previa sospensiva**, della determinazione del Capo Settore dell' Ufficio Tecnico del Comune di Palma di Montechiaro N. 71 del

22.04.2014 – Prot. N. 11304 – notificata all' odierno ricorrenti in data 28.04.2014 con cui si sono stati richiesti: il pagamento dell' oblazione per l' abusivismo commesso ed il pagamento delle quote del contributo di afferenti gli oneri di urbanizzazione e costruzione necessari per il rilascio della concessione edilizia in seguito alla domanda presentata in data 25.02.1995 – prot. n. 7334 - i sensi della L. 724/94, L.R. 37/85 e L. 47/85 oltre ad ulteriore produzione documentale.

\*\*\*\*\*

#### **IN FATTO ED IN DIRITTO**

In data 25.02.1995 l' odierno ricorrente ha presentato al Comune di Palma di Montechiaro domanda di concessione edilizia in sanatoria ai sensi della L. 724/94, L.R. 37/85 e L. 47/85, istanza che è stata acquisita al prot. n. 7334.

A tale istanza sono stati allegati i versamenti prestati dalla legge ossia l' oblazione pagata ai sensi dell' art. 39 comma 14 della legge 724/1994 ed il contributo afferente gli oneri di urbanizzazione ed il costo di costruzione.

Il Comune di Palma di Montechiaro con missiva datata 15.03.1996 avente il prot. n. 7983, spedita in data 16.03.1996, ha richiesto all' odierno ricorrente una serie di documentazione, specificato a margine della su menzionata comunicazione che *“ la documentazione richiesta dovrà essere integrata entro mesi 6 dalla data di notifica della presente, a pena di NULLITA' della domanda di Sanatoria.*

*Cir. Ass.to Reg.le Territorio e Ambiente N°1/95 “.*

Il ricorrente, a mezzo il proprio Tecnico all' epoca della presentazione

della domanda, ha prontamente depositato al Comune di Palma di Montechiaro la documentazione richiesta.

*Dalla data di presentazione della documentazione depositata alla data del 28.04.2014 nulla il Comune di Palma di Montechiaro ha più comunicato in merito alla domanda di concessione edilizia di cui sopra.*

Dalla lettura della determina del dirigente dell' U.T.C. del Comune di Palma di Montechiaro si legge che:

*“ vista la relazione dell' Ufficio tecnico in data 08.04.2014”.*

*“ effettuati i necessari accertamenti e constatato il favorevole esito della istruttoria che ha dati i seguenti risultati: ... omissis ( cfr. allegato n. 1 ).*

#### **DETERMINA**

**A) IMPORTO OBLAZIONE ( Art.26 L.R. 37/85 e art. 39 L. 724/94 ) in via definitiva in €. 5.335,94, ... omissis ( cfr allegato n. 1 ).**

**B) CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE ( art. 1 della L.R. 34/96 ) il cui importo è stato determinato in €. 761,11 ( cfr. allegato 1 pagina 2 ) comprensivi degli interessi al conguaglio delle somme dovute fino al 08.04.2014 .**

**C) ULTERIORE DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE .**

- **Convenzione con il Comune;**
- **Certificato di residenza;**
- **Perizia giurata sullo stato e consistenza delle opere;**
- **Prova dell'avvenuto accatastamento;**
- **Dichiarazione sullo stato dei lavori;**
- **Relazione sulla conformità alla L.R. 27/86 ( scarichi fognari );**

- *Titolo di proprietà autenticato con la registrazione, (cfr. allegato 1 pagina 2).*

**Dalla superficiale lettura della determina oggetto del presente giudizio sembra che la pratica dell'odierno ricorrente è stata riesaminata dopo ben 19 anni dalla richiesta di integrazione documentale !.**

Appare sin troppo evidente, a chi che sia, con quanta celerità il Comune di Palma di Montechiaro definisce le istanze presentate dai propri Cittadini, in violazione ai principi di buona amministrazione previsti dall' art. 97 della Carta Costituzionale.

\*\*\*\*\*

La determina dirigenziale oggetto del presente giudizio è illegittima per i seguenti motivi:

**1) per violazione di legge e falsa applicazione di legge**

L' art. 35, comma 12, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dispone che "... *decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda*" di concessione o autorizzazione in sanatoria, "*quest'ultima si intende accolta...*".

Le disposizioni di legge ora menzionate sono, con tutta evidenza, intese ad evitare che eventuali ritardi dell'amministrazione nell'adottare le proprie determinazioni in ordine alle domande di concessione o autorizzazione in sanatoria, lascino per troppo tempo senza riscontro le istanze degli interessati.

L'intendimento del legislatore di dare certezza alle situazioni giuridiche risulta palese in relazione anche al carattere del termine biennale per la formazione del silenzio-assenso, che la stessa norma qualifica "perentorio".

Tale perentorietà del termine comporta l'obbligo per l'amministrazione di completare l'istruttoria entro il biennio assegnato.

Non valgono, quindi, ad interrompere il predetto termine perentorio eventuali richieste dell'amministrazione a seguito dell'istruttoria prevista dal comma 9 dell'art. 35.

*Alla luce delle norme di cui sopra appare certo che il Comune di Palma di Montechiaro dalla data di presentazione della domanda, e della successiva integrazione richiesta nel marzo del 1996, non ha più né richiesto altra documentazione a corredo della domanda, né ha comunicato, anzi notificato, alcun diniego all' odierno ricorrente ai sensi dell' art. 33 comma 3 della legge 47/1985.*

Da non dimenticare che la notifica del rigetto della richiesta di concessione edilizia in sanatoria è obbligatoria ex legge, altrimenti si ha il silenzio - assenso il cui termine inizia a decorrere ai sensi dell' art. 35 L 47 /85 dalla completezza della domanda di sanatoria e si perfeziona in ventiquattro mesi (Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 28 aprile 2011 n. 320; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 27 febbraio 2013 n. 433).

Per quanto sopra esposto, rilevabile certamente dagli atti versati nel fascicolo di parte, ed in particolare dalla determina oggetto del presente giudizio nella parte in cui si afferma che :

“EFFETTUATI i necessari accertamenti e constatato il favorevole esito della istruttoria .. ( cfr. allegato 1 - 3 capoverso )“ emerge senza alcun dubbio che la domanda di concessione edilizia in sanatoria del Sig. Di Caro era meritevole di accoglimento sin dalla integrazione documentale avvenuta nel 1996 , pena in caso contrario di NULLITA' della domanda di concessione edilizia in sanatoria presentata.

Posto ciò, ne deriva che il silenzio assenso del rilascio della concessione edilizia in sanatoria è iniziato a decorrere a far data dal 30.09.1996 ( eccedendo nei termini dalla data di invio della richiesta di integrazione documentale il cui timbro di spedizione è 16.03.1996 ).

Ne deriva che il sig. Di Caro alla data del 30.09.1998 gli era già dovuto da parte del Comune di Palma di Montechiaro il rilascio della richiesta concessione edilizia in sanatoria di cui in narrazione al presente atto per silenzio – assenso.

**2) Prescrizione di ogni credito richiesto dal Comune di Palma di Montechiaro.**

Va rilevato che il comma 6, ultima parte, dell'art. 4 del decreto-legge n. 2/88 convertito nella legge n. 68/88, prevede che "trascorsi trentasei mesi si prescrive l'eventuale diritto al conguaglio o al rimborso spettante" che tale termine decorre dal momento della presentazione della domanda e non da quello della formazione del silenzio-assenso ed e' soggetto esclusivamente alle eventuali interruzioni che influiscono sul perfezionamento del procedimento amministrativo, sia che questo venga concluso con il rilascio della concessione, che con la formazione del silenzio-assenso.

Dato per assurdo che l' integrazione documentale richiesta dal Comune di Palma di Montechiaro sia avvenuta il 31.12.1996 il credito di quest'ultimo si è prescritto alla data del 01.01.2000 .

Il decorso del menzionato termine comporta l' impossibilita', per l'Amministrazione, di pretendere somme a conguaglio e, per il presentatore dell'istanza, di pretendere eventuali rimborsi; ma non incide sul diritto dell'Amministrazione a riscuotere le somme accertate nel detto termine.

Anche andando ben oltre i termini di cui sopra della novella introdotta dall'art. 4 D.L. 12.01.1988 n. 2 convertito nella legge n. 68/1988 (che ha modificato l'art. 35 l. n. 47/1985 riducendo da 10 anni a 36 mesi il termine di prescrizione del conguaglio dell'oblazione), è decorso, in ogni caso, anche la prescrizione ordinaria prevista dall' art. 2935 del c.c. atteso che il dies a quo decorre dal giorno in cui il credito può essere fatto valere ( Consiglio di Stato – sez. IV – sentenza 26 febbraio 2013 n. 1188 ).

3) *Errato calcolo degli interessi calcolati sulle somme richieste a titolo di oblazione per l' abusivismo commesso e per gli oneri di urbanizzazione e costruzione richieste.*

Il Comune di Palma di Montechiaro con la determina oggetto del presente Giudizio, fermo restando il punto 2 sopra indicato, ha certamente errato nel qualificare e calcolare gli interessi richiesti ora per il conguaglio dell' oblazione, ora per il saldo degli oneri di urbanizzazione e costruzione per il semplice fatto che l' omesso, in tutto e/o in parte di un eventuale conguaglio eventualmente dovuto, ma che certamente non è dovuto atteso che quanto pagato sin dalla presentazione della domanda di concessione

edilizia in sanatori rispetta i dettami normativi della legge allora vigente al momento della presentazione della domanda con tutti i benefici di legge previsti dalla legge vigente all' epoca ( vedasi art. 39 comma 14 delle legge 724/1994, disapplicata dal Comune di Palma di Montechiaro al caso di specie, nonostante la domanda di sanatoria ne fa espresso richiamo e riferimento ai fine dei calcoli di quanto pagare per oblazione e oneri di urbanizzazione e costruzione ), non è dipeso dalla volontà del Sig. Di Caro *ma dall' inerzia del Comune di Palma di Montechiaro che non ha definito l' iter amministrativo della domanda di concessione di sanatoria edilizia nei termini di legge*, ossia ventiquattro mesi per la formazione del silenzio-accoglimento sull'istanza di condono edilizio e trentasei mesi per la prescrizione dell'eventuale diritto al conguaglio delle somme dovute.

**4) *Risarcimento per ritardo della P.A. ai sensi dell' artt. 2 e 7 bis della 241 del 1990, legge 69/2009.***

Per rendere più chiaro l'ambito applicativo di tale importante disciplina il Ministro per la Pubblica amministrazione e la semplificazione, Giampiero D'Alia ha adottato lo scorso 10 gennaio 2014 una direttiva pubblicata in "Gazzetta Ufficiale" lo scorso 12 marzo.

La direttiva, ripercorrendo la disciplina di cui al citato articolo 28, ha definito le linee guida per attivare lo strumento dell'indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimenti a istanza di parte, indennizzo inteso, quindi, come una forma di "ristoro" per il disagio sopportato dal privato a seguito dell'avvenuta violazione dei puntuali termini di legge di conclusione del provvedimento.

Prima ancora di esaminare il contenuto della direttiva può risultare utile

illustrare la disciplina generale in tema di conclusione del procedimento amministrativo nell'ambito della quale si va a innestare il nuovo istituto.

Com'è noto, l'articolo 2 della legge 241/1990 prevede, al comma 1, l'obbligo per le amministrazioni di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. Questo obbligo trova il suo fondamento nel generale dovere di buona amministrazione e di correttezza che deve orientare l'attività amministrativa e dal quale sorge un'aspettativa in capo al privato di ottenere una risposta esplicita all'istanza presentata. In ragione di ciò, l'obbligo di provvedere espressamente prescinde dalla fondatezza dell'istanza avanzata e richiede soltanto la sussistenza di idonea legittimazione da parte di colui che si rivolge all'amministrazione competente.

L'obbligo di provvedere sussiste, innanzitutto, quando la legge espressamente riconosce al privato il potere di presentare un'istanza, così riconoscendogli la titolarità di una situazione qualificata e differenziata.

La giurisprudenza, prima ancora dell'intervento del legislatore del 2012 di cui alla disciplina in tema di anticorruzione e della quale si dirà a breve, partendo dal principio generale della doverosità dell'azione amministrativa, quindi integrandolo con le regole di ragionevolezza e buona fede, ha progressivamente ampliato il novero delle situazioni per le quali sussiste obbligo di provvedere, al di là quindi di quelle espressamente contemplate dalla legge. Si è affermato, così, che esiste l'obbligo di provvedere anche in fattispecie ulteriori nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongono l'adozione di un provvedimento. Il contributo interpretativo operato dalla giurisprudenza può considerarsi ora assorbito e comunque fatto proprio dall'intervento del legislatore che, con

l'articolo 1, comma 38, della legge 190/2012 ("legge anticorruzione"), ha aggiunto al citato comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 241 un secondo periodo che così recita «se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo».

Tale norma, scritta parafrasando l'articolo 74 del codice del processo amministrativo dedicato alla sentenza in forma semplificata, va ascritta al nuovo modo di intendere il rapporto tra pubblica amministrazione e cittadino, improntato sempre più alla correttezza e trasparenza e che impone alla prima di esprimersi comunque sulle richieste dei cittadini, anche se queste sono inammissibili o infondate, per fare in modo che a fronte di tali istanze il cittadino riceva sempre una "risposta" e per evitare che si attivino inutilmente i meccanismi di tutela apprestati dall'ordinamento in caso di inerzia.

La disciplina recante l'indennizzo da ritardo è stata preceduta, negli ultimi anni, da diversi tentativi che non hanno portato a risultati concreti, scontrandosi detti tentativi con un sistema non ancora "pronto" a riconoscere piena rilevanza giuridica alla posizione del cittadino istante in attesa di risposta. Due importanti "tentativi" vanno in questa sede ricordati: la legge n. 59 del 15 marzo 1997 e poi il disegno di legge Nicolais.

La legge 59/1997, nell'ambito della delega finalizzata a «riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni

pubbliche» disponeva all'articolo 17, comma 1, lettera f) che, nell'attuazione della delega, il Governo prevedesse forme di indennizzo automatico e forfettario «per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica amministrazione».

A distanza di circa 10 anni dalla legge 59/1997, il disegno di legge "Nicolais" del 2006, in materia di efficienza delle amministrazioni pubbliche e di riduzione degli oneri burocratici per i cittadini e per le imprese, prevedeva una norma tesa a ridurre e a rendere certi i tempi dei procedimenti e ciò introducendo l'articolo 2- (articolo che, riferito alla sola ipotesi del risarcimento del danno da ritardo, è stato poi effettivamente introdotto con la legge 69/2009).

Il disegno di legge Nicolais prevedeva due tipi di conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento amministrativo: il risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, indipendentemente dalla spettanza di quanto chiesto con l'istanza (previsione quest'ultima di particolare rilievo giuridico considerato che la giurisprudenza aveva affermato - Consiglio di Stato Adunanza plenaria 7/2005 - l'impossibilità di ottenere il risarcimento da parte della Pa in caso di tardiva emanazione di provvedimento sfavorevole) e il pagamento di una somma di denaro, a titolo sanzionatorio del mero ritardo, in misura fissa ed eventualmente progressiva, nei casi di inosservanza dei

termini di conclusione dei procedimenti amministrativi. Il disegno di legge rimandava a un regolamento successivo la fissazione della misura, del termine di corresponsione della somma e delle modalità di pagamento per le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali. Come anticipato, con la legge n. 69 del 18 giugno 2009, è stato previsto, nell'ambito della legge generale sul procedimento amministrativo, solo il risarcimento del danno da ritardo e non anche l'indennizzo da ritardo, e ciò con l'inserimento nel corpo della legge 241/1990 dell'articolo 2- secondo cui «Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento». Con la legge 69/2009 il legislatore, optando per la natura extracontrattuale della responsabilità da ritardo della Pa, ha ritenuto meritevole di tutela il rispetto dei tempi procedurali e consentito il risarcimento del danno da ritardo a prescindere dalla fondatezza dell'istanza del privato e dalla eventuale spettanza del bene della vita sotteso all'istanza stessa.

La norma presuppone che anche il tempo sia un bene della vita per il cittadino e che il ritardo nella conclusione di un qualunque procedimento sia sempre un costo, dal momento che il fattore tempo costituisce una essenziale variabile nella predisposizione e nell'attuazione di piani finanziari relativi a qualsiasi intervento, condizionandone la relativa convenienza economica (Consiglio di Stato, sezione V, 21 marzo 2011 n. 1739).

Studio Legale  
*Avv. Domenico Acciarito*

Nel caso di specie siamo di fronte ad un ritardo eclatante, ben 19 anni per avere una risposta da parte di un Ente pubblico, e nella fattispecie il Comune di Palma di Montechiaro, motivo per cui l' odierno ricorrente ha diritto ad essere risarcito di tutti i danni subiti e subendi secondo il libero apprezzamento dell' Ill.mo Tribunale adito .

*Sulla richiesta di sospensiva*

Si ritiene che in punto di *fumus boni iuris* valgano ampiamente le deduzioni di diritto sin qui' svolte, così come similmente in punto di *periculum in mora*, motivo per cui si insiste nella richiesta sospensiva del provvedimento impugnato.

Si chiede inoltre, all' Ill.mo Tribunale adito di voler disporre che il Comune di Palma di Montechiaro rilasci ora per allora, e quindi con effetto retrattivo al Sig. Di Caro la richiesta concessione edilizia in sanatoria atteso che il comportamento del Comune di Palma di Montechiaro limita il diritto di proprietà dello stesso, previsto dalla Nostra Costituzione all' art. 42 e dall' art. 832 del c.c. in tutte le sue sfaccettature .

Si omette allo stato ogni valutazione in merito ad una eventuale responsabilità per danni all' Errario , e non, cagionato dal Comune di Palma di Montechiaro, e chi per esso, che certamente non sfuggirà all' attento esame dell' Ill.mo Tribunale adito che provvederà certamente di conseguenza.

Tutto ciò premesso, si

**chiede**

a Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa :

**in via cautelare:**

- sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato, ossia la determinazione del Capo Settore dell' Ufficio Tecnico del Comune di Palma di Montechiaro N. 71 del 22.04.2014 – Prot. N. 11304 – notificata all' odierno ricorrenti in data 28.04.2014 con cui si sono stati richiesti: il pagamento dell' oblazione per l' abusivismo commesso ed il pagamento delle quote del contributo di afferenti gli oneri di urbanizzazione e costruzione necessari per il rilascio della concessione edilizia in seguito alla domanda presentata in data 25.02.1995 – prot. n. 7334 - i sensi della L. 724/94, L.R. 37/85 e L. 47/85 oltre ad ulteriore produzione documentale.

**Nel merito :**

accogliere il ricorso, annullando il provvedimento impugnato come in epigrafe indicato per le motivazioni sopra esposto e per l'effetto accertare e dichiarare che il provvedimento è nullo perché viziato ed illegittimo :

per violazione di legge e per falsa applicazione di legge; per prescrizione di ogni credito richiesto dal Comune di Palma di Montechiaro; per errato calcolo degli interessi calcolati sulle somme richieste a titolo di oblazione per l' abusivismo commesso e per gli oneri di urbanizzazione e costruzione richieste e per ininfluenza della ulteriore integrazione documentazione richiesta ai fini dell' ottenimento della concessione edilizia in sanatoria.

Condannare il Comune di Palma di Montechiaro al risarcimento di tutti i danni subiti e subenti per ritardo della P.A. ai sensi dell' artt. 2 e 7 bis della 241 del 1990, legge 69/2009.

S. J. .

Spese e compensi come per legge .

Si allegano al proprio fascicolo di parte i seguenti documenti :

- 1) determina dirigenziale del dirigente del Capo Settore U.T.C. N. 71 del 22.04.2014 , prot. n. 11304 ;
- 2) copia dell' istanza di concessione edilizia in sanatoria presentata in data 24.02.1995 al Comune di Palma di Montechiaro;
- 3) concessione missiva inviata dal Comune di Palma di Montechiaro avente il protocollo n. 7983 del 15.03.1996 .

Con riserva di ogni ulteriore documentazione ed indicazione di mezzi istruttori all' esito della costituzione della odierna parte resistente.

Il valore della causa ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del d.p.r. del 30.05.2002 il contributo unificato è pari ad €. 650,00 .

Vizzini, addì 26.06.2014

Avv. Domenico Acciarito





del 27/6/2014

Studio Legale  
**Avv. Domenico Acciarito**  
Via Vittorio Emanuele, 8  
95049 Vizzini CT  
Tel. 0933 067068 - Fax 0933067069  
E-mail: domenicoacciarito@libero.it  
Pec: domenico.acciarito@cert.ordineavvocaticaltagirone.it

**PROCURA ALLE LITI**

Il sottoscritto Di Caro Rosario, nato a Palma di Montechiaro ( AG ) il 02.08.1980 e residente nella Via Zaccani Ermete n. 26 in Palma di Montechiaro ( AG ) , cod. fisc. DCRRSR80M02G282Z, con la presente conferisce mandato, affinché lo rappresenti e difenda nel presente giudizio, all' Avv. Domenico Acciarito, del Foro di Caltagirone, con studio in Vizzini nella Via Vittorio Emanuele n. 8, C.F.CCRDNC74D12M100J, PEC: domenico.acciarito@cert.ordineavvocaticaltagirone.it , fax. 0933067069.

Il presente mandato è espressamente esteso anche al grado di appello, nonché al suo procedimento di esecuzione, ed altresì, a quelli cautelari ed incidentali. Oltre alle facoltà di legge, il suddetto potrà rinunciare al giudizio, conciliarlo, transigerlo, farlo cancellare dal ruolo, riassumerlo, chiamare terzi in causa, anche per integrare il contraddittorio.

Lo stesso potrà incassare somme, titoli di credito o altre utilità, a causa del presente giudizio, rilasciando regolare quietanza.

Eleggo domicilio nello studio dell' Avv. Domenico Acciarito all'indirizzo sopra indicato .

Dichiaro altresì, di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. n. 196/03 e modifiche ed autorizzo il trattamento dei relativi dati per le finalità di cui al presente mandato; esprimendo altresì il consenso al trattamento dei dati sensibili. ex art. 22 della L. 675/96 e successive modifiche.  
Vizzini, li 25/06 /2014

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA**  
**- SEZ. DI PALERMO -**

**Impugnazione di atto amministrativo ed istanza di sospensiva del provvedimento impugnato**

Nell' interesse del Sig. Di Caro Rosario, nato a Palma di Montechiaro ( AG ) il 02.08.1980 e residente nella Via Zaccani Ermete n. 26 in Palma di Montechiaro ( AG ) , cod. fisc. DCRRSR80M02G282Z, rappresentato e difeso dall' Avv. Domenico Acciarito del Foro di Caltagirone - cod. fisc. CCRDNC74D12M100J – ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell' Avv. Domenico Acciarito sito in Vizzini nella Via Vittorio Emanuele n. 8, giusta procura a margine del presente ricorso .

Si chiede che ogni comunicazione in merito al presente giudizio avvenga a mezzo fax al n 0933067069 o all' indirizzo di posta elettronica certificata domenico.acciarito@cert.ordineavvocaticaltagirone.it .

**RICORRENTI**

**CONTRO**

**Il Comune di Palma di Montechiaro**, in persona del Sindaco rappresentate pro tempore, corrente in Palma di Montechiaro, - Palazzo degli Scolopi - nella Via Fiorentino n. 89.


**RESISTENTE**

**Per l' annullamento, previa sospensiva**, della determinazione del Capo Settore dell' Ufficio Tecnico del Comune di Palma di Montechiaro N. 73 del

R. Caro Rosario

Per autentica

Avv. Domenico Acciarito



22.04.2014 – Prot. N. 11302 – notificata all' odierno ricorrenti in data 28.04.2014 con cui si sono stati richiesti: il pagamento dell' oblazione per l' abusivismo commesso ed il pagamento delle quote del contributo di afferenti gli oneri di urbanizzazione e costruzione necessari per il rilascio della concessione edilizia in seguito alla domanda presentata in data 25.02.1995 – prot. n. 7336 - i sensi della L. 724/94, L.R. 37/85 e L. 47/85 oltre ad ulteriore produzione documentale.

\*\*\*\*\*

#### **IN FATTO ED IN DIRITTO**

In data 25.02.1995 l' odierno ricorrente ha presentato al Comune di Palma di Montechiaro domanda di concessione edilizia in sanatoria ai sensi della L. 724/94, L.R. 37/85 e L. 47/85, istanza che è stata acquisita al prot. n. 7336.

A tale istanza sono stati allegati i versamenti prestati dalla legge ossia l' oblazione pagata ai sensi dell' art. 39 comma 14 della legge 724/1994 ed il contributo afferente gli oneri di urbanizzazione ed il costo di costruzione.

Il Comune di Palma di Montechiaro con missiva datata 15.03.1996 avente il prot. n. 7985, spedita in data 16.03.1996, ha richiesto all' odierno ricorrente una serie di documentazione, specificato a margine della su menzionata comunicazione che *“ la documentazione richiesta dovrà essere integrata entro mesi 6 dalla data di notifica della presente, a pena di NULLITA' della domanda di Sanatoria.*

*Cir. Ass.to Reg.le Territorio e Ambiente N°1/95 “.*

Il ricorrente, a mezzo il proprio Tecnico all' epoca della presentazione

della domanda, ha prontamente depositato al Comune di Palma di Montechiaro la documentazione richiesta.

*Dalla data di presentazione della documentazione depositata alla data del 28.04.2014 nulla il Comune di Palma di Montechiaro ha più comunicato in merito alla domanda di concessione edilizia di cui sopra.*

Dalla lettura della determina del dirigente dell' U.T.C. del Comune di Palma di Montechiaro si legge che:

*“ vista la relazione dell' Ufficio tecnico in data 08.04.2014”.*

*“ effettuati i necessari accertamenti e constatato il favorevole esito della istruttoria che ha dati i seguenti risultati: .... omissis ( cfr. allegato n. 1 ).*

**DETERMINA**

**A) IMPORTO OBLAZIONE ( Art.26 L.R. 37/85 e art. 39 L. 724/94 ) in via definitiva in €. 5.335,94, ... omissis ( cfr allegato n. 1 ).**

**B) CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE ( art. 1 della L.R. 34/96 ) il cui importo è stato determinato in €. 761,11 ( cfr. allegato 1 pagina 2 ) comprensivi degli interessi al conguaglio delle somme dovute fino al 08.04.2014 .**

**C) ULTERIORE DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE .**

- *Convenzione con il Comune;*
- *Certificato di residenza;*
- *Perizia giurata sullo stato e consistenza delle opere;*
- *Prova dell'avvenuto accatastamento;*
- *Dichiarazione sullo stato dei lavori;*
- *Relazione sulla conformità alla L.R. 27/86 ( scarichi fognari );*

- *Titolo di proprietà autenticato con la registrazione, (cfr. allegato 1 pagina 2).*

**Dalla superficiale lettura della determina oggetto del presente giudizio sembra che la pratica dell'odierno ricorrente è stata riesaminata dopo ben 19 anni dalla richiesta di integrazione documentale ! .**

Appare sin troppo evidente, a chi che sia, con quanta celerità il Comune di Palma di Montechiaro definisce le istanze presentate dai propri Cittadini, in violazione ai principi di buona amministrazione previsti dall' art. 97 della Carta Costituzionale.

\*\*\*\*\*

La determina dirigenziale oggetto del presente giudizio è illegittima per i seguenti motivi:

1) **per violazione di legge e falsa applicazione di legge**

L' art. 35, comma 12, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dispone che "... *decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda*" di concessione o autorizzazione in sanatoria, "*quest'ultima si intende accolta...*".

Le disposizioni di legge ora menzionate sono, con tutta evidenza, intese ad evitare che eventuali ritardi dell'amministrazione nell'adottare le proprie determinazioni in ordine alle domande di concessione o autorizzazione in sanatoria, lascino per troppo tempo senza riscontro le istanze degli interessati.

L'intendimento del legislatore di dare certezza alle situazioni giuridiche risulta palese in relazione anche al carattere del termine biennale per la formazione del silenzio-assenso, che la stessa norma qualifica "perentorio".

Tale perentorietà del termine comporta l'obbligo per l'amministrazione di completare l'istruttoria entro il biennio assegnato.

Non valgono, quindi, ad interrompere il predetto termine perentorio eventuali richieste dell'amministrazione a seguito dell'istruttoria prevista dal comma 9 dell'art. 35.

*Alla luce delle norme di cui sopra appare certo che il Comune di Palma di Montechiaro dalla data di presentazione della domanda, e della successiva integrazione richiesta nel marzo del 1996, non ha più né richiesto altra documentazione a corredo della domanda, né ha comunicato, anzi notificato, alcun diniego all'odierno ricorrente ai sensi dell'art. 33 comma 3 della legge 47/1985.*

Da non dimenticare che la notifica del rigetto della richiesta di concessione edilizia in sanatoria è obbligatoria ex legge, altrimenti si ha il silenzio - assenso il cui termine inizia a decorrere ai sensi dell' art. 35 L 47 /85 dalla completezza della domanda di sanatoria e si perfeziona in ventiquattro mesi (Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 28 aprile 2011 n. 320; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 27 febbraio 2013 n. 433).

Per quanto sopra esposto, rilevabile certamente dagli atti versati nel fascicolo di parte, ed in particolare dalla determina oggetto del presente giudizio nella parte in cui si afferma che :

“ EFFETTUATI i necessari accertamenti e constatato il favorevole esito della istruttoria .. ( cfr. allegato 1 - 3 capoverso )“ emerge senza alcun dubbio che la domanda di concessione edilizia in sanatoria del Sig. Di Caro era meritevole di accoglimento sin dalla integrazione documentale avvenuta nel 1996 , pena in caso contrario di NULLITA' della domanda di concessione edilizia in sanatoria presentata.

Posto ciò, ne deriva che il silenzio assenso del rilascio della concessione edilizia in sanatoria è iniziato a decorrere a far data dal 30.09.1996 ( eccedendo nei termini dalla data di invio della richiesta di integrazione documentale il cui timbro di spedizione è 16.03.1996 ).

Ne deriva che il sig. Di Caro alla data del 30.09.1998 gli era già dovuto da parte del Comune di Palma di Montechiaro il rilascio della richiesta concessione edilizia in sanatoria di cui in narrazione al presente atto per silenzio – assenso.

**2) Prescrizione di ogni credito richiesto dal Comune di Palma di Montechiaro.**

Va rilevato che il comma 6, ultima parte, dell'art. 4 del decreto-legge n. 2/88 convertito nella legge n. 68/88, prevede che "trascorsi trentasei mesi si prescrive l'eventuale diritto al conguaglio o al rimborso spettante" che tale termine decorre dal momento della presentazione della domanda e non da quello della formazione del silenzio-assenso ed e' soggetto esclusivamente alle eventuali interruzioni che influiscono sul perfezionamento del procedimento amministrativo, sia che questo venga concluso con il rilascio della concessione, che con la formazione del silenzio-assenso.

Dato per assurdo che l' integrazione documentale richiesta dal Comune di Palma di Montechiaro sia avvenuta il 31.12.1996 il credito di quest'ultimo si è prescritto alla data del 01.01.2000 .

Il decorso del menzionato termine comporta l' impossibilita', per l'Amministrazione, di pretendere somme a conguaglio e, per il presentatore dell'istanza, di pretendere eventuali rimborsi; ma non incide sul diritto dell'Amministrazione a riscuotere le somme accertate nel detto termine.

Anche andando ben oltre i termini di cui sopra della novella introdotta dall'art. 4 D.L. 12.01.1988 n. 2 convertito nella legge n. 68/1988 (che ha modificato l'art. 35 l. n. 47/1985 riducendo da 10 anni a 36 mesi il termine di prescrizione del conguaglio dell'oblazione), è decorso, in ogni caso, anche la prescrizione ordinaria prevista dall' art. 2935 del c.c. atteso che il dies a quo decorre dal giorno in cui il credito può essere fatto valere ( Consiglio di Stato – sez. IV – sentenza 26 febbraio 2013 n. 1188 ).

3) *Errato calcolo degli interessi calcolati sulle somme richieste a titolo di oblazione per l' abusivismo commesso e per gli oneri di urbanizzazione e costruzione richieste .*

Il Comune di Palma di Montechiaro con la determina oggetto del presente Giudizio, fermo restando il punto 2 sopra indicato, ha certamente errato nel qualificare e calcolare gli interessi richiesti ora per il conguaglio dell' oblazione, ora per il saldo degli oneri di urbanizzazione e costruzione per il semplice fatto che l' omesso, in tutto e/o in parte di un eventuale conguaglio eventualmente dovuto, ma che certamente non è dovuto atteso che quanto pagato sin dalla presentazione della domanda di concessione

edilizia in sanatori rispetta i dettami normativi della legge allora vigente al momento della presentazione della domanda con tutti i benefici di legge previsti dalla legge vigente all'epoca ( vedasi art. 39 comma 14 delle legge 724/1994, disapplicata dal Comune di Palma di Montechiaro al caso di specie, nonostante la domanda di sanatoria ne fa espresso richiamo e riferimento ai fine dei calcoli di quanto pagare per oblazione e oneri di urbanizzazione e costruzione ), non è dipeso dalla volontà del Sig. Di Caro *ma dall' inerzia del Comune di Palma di Montechiaro che non ha definito l' iter amministrativo della domanda di concessione di sanatoria edilizia nei termini di legge,* ossia ventiquattro mesi per la formazione del silenzio-accoglimento sull'istanza di condono edilizio e trentasei mesi per la prescrizione dell'eventuale diritto al conguaglio delle somme dovute.

***4) Risarcimento per ritardo della P.A. ai sensi dell' artt. 2 e 7 bis della 241 del 1990, legge 69/2009.***

Per rendere più chiaro l'ambito applicativo di tale importante disciplina il Ministro per la Pubblica amministrazione e la semplificazione, Giampiero D'Alia ha adottato lo scorso 10 gennaio 2014 una direttiva pubblicata in "Gazzetta Ufficiale" lo scorso 12 marzo.

La direttiva, ripercorrendo la disciplina di cui al citato articolo 28, ha definito le linee guida per attivare lo strumento dell'indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimenti a istanza di parte, indennizzo inteso, quindi, come una forma di "ristoro" per il disagio sopportato dal privato a seguito dell'avvenuta violazione dei puntuali termini di legge di conclusione del provvedimento.

Prima ancora di esaminare il contenuto della direttiva può risultare utile

illustrare la disciplina generale in tema di conclusione del procedimento amministrativo nell'ambito della quale si va a innestare il nuovo istituto.

Com'è noto, l'articolo 2 della legge 241/1990 prevede, al comma 1, l'obbligo per le amministrazioni di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. Questo obbligo trova il suo fondamento nel generale dovere di buona amministrazione e di correttezza che deve orientare l'attività amministrativa e dal quale sorge un'aspettativa in capo al privato di ottenere una risposta esplicita all'istanza presentata. In ragione di ciò, l'obbligo di provvedere espressamente prescinde dalla fondatezza dell'istanza avanzata e richiede soltanto la sussistenza di idonea legittimazione da parte di colui che si rivolge all'amministrazione competente.

L'obbligo di provvedere sussiste, innanzitutto, quando la legge espressamente riconosce al privato il potere di presentare un'istanza, così riconoscendogli la titolarità di una situazione qualificata e differenziata.

La giurisprudenza, prima ancora dell'intervento del legislatore del 2012 di cui alla disciplina in tema di anticorruzione e della quale si dirà a breve, partendo dal principio generale della doverosità dell'azione amministrativa, quindi integrandolo con le regole di ragionevolezza e buona fede, ha progressivamente ampliato il novero delle situazioni per le quali sussiste obbligo di provvedere, al di là quindi di quelle espressamente contemplate dalla legge. Si è affermato, così, che esiste l'obbligo di provvedere anche in fattispecie ulteriori nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongono l'adozione di un provvedimento.

Il contributo interpretativo operato dalla giurisprudenza può considerarsi ora assorbito e comunque fatto proprio dall'intervento del legislatore che, con

l'articolo 1, comma 38, della legge 190/2012 ("legge anticorruzione"), ha aggiunto al citato comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 241 un secondo periodo che così recita «se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo».

Tale norma, scritta parafrasando l'articolo 74 del codice del processo amministrativo dedicato alla sentenza in forma semplificata, va ascritta al nuovo modo di intendere il rapporto tra pubblica amministrazione e cittadino, improntato sempre più alla correttezza e trasparenza e che impone alla prima di esprimersi comunque sulle richieste dei cittadini, anche se queste sono inammissibili o infondate, per fare in modo che a fronte di tali istanze il cittadino riceva sempre una "risposta" e per evitare che si attivino inutilmente i meccanismi di tutela apprestati dall'ordinamento in caso di inerzia.

La disciplina recante l'indennizzo da ritardo è stata preceduta, negli ultimi anni, da diversi tentativi che non hanno portato a risultati concreti, scontrandosi detti tentativi con un sistema non ancora "pronto" a riconoscere piena rilevanza giuridica alla posizione del cittadino istante in attesa di risposta. Due importanti "tentativi" vanno in questa sede ricordati: la legge n. 59 del 15 marzo 1997 e poi il disegno di legge Nicolais.

La legge 59/1997, nell'ambito della delega finalizzata a «riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni

pubbliche» disponeva all'articolo 17, comma 1, lettera f) che, nell'attuazione della delega, il Governo prevedesse forme di indennizzo automatico e forfettario «per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica amministrazione».

A distanza di circa 10 anni dalla legge 59/1997, il disegno di legge "Nicolais" del 2006, in materia di efficienza delle amministrazioni pubbliche e di riduzione degli oneri burocratici per i cittadini e per le imprese, prevedeva una norma tesa a ridurre e a rendere certi i tempi dei procedimenti e ciò introducendo l'articolo 2- (articolo che, riferito alla sola ipotesi del risarcimento del danno da ritardo, è stato poi effettivamente introdotto con la legge 69/2009).

Il disegno di legge Nicolais prevedeva due tipi di conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento amministrativo: il risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, indipendentemente dalla spettanza di quanto chiesto con l'istanza (previsione quest'ultima di particolare rilievo giuridico considerato che la giurisprudenza aveva affermato - Consiglio di Stato Adunanza plenaria 7/2005 - l'impossibilità di ottenere il risarcimento da parte della Pa in caso di tardiva emanazione di provvedimento sfavorevole) e il pagamento di una somma di denaro, a titolo sanzionatorio del mero ritardo, in misura fissa ed eventualmente progressiva, nei casi di inosservanza dei

termini di conclusione dei procedimenti amministrativi. Il disegno di legge rimandava a un regolamento successivo la fissazione della misura, del termine di corresponsione della somma e delle modalità di pagamento per le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali. Come anticipato, con la legge n. 69 del 18 giugno 2009, è stato previsto, nell'ambito della legge generale sul procedimento amministrativo, solo il risarcimento del danno da ritardo e non anche l'indennizzo da ritardo, e ciò con l'inserimento nel corpo della legge 241/1990 dell'articolo 2- secondo cui «Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-*ter*, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento». Con la legge 69/2009 il legislatore, optando per la natura extracontrattuale della responsabilità da ritardo della Pa, ha ritenuto meritevole di tutela il rispetto dei tempi procedurali e consentito il risarcimento del danno da ritardo a prescindere dalla fondatezza dell'istanza del privato e dalla eventuale spettanza del bene della vita sotteso all'istanza stessa.

La norma presuppone che anche il tempo sia un bene della vita per il cittadino e che il ritardo nella conclusione di un qualunque procedimento sia sempre un costo, dal momento che il fattore tempo costituisce una essenziale variabile nella predisposizione e nell'attuazione di piani finanziari relativi a qualsiasi intervento, condizionandone la relativa convenienza economica (Consiglio di Stato, sezione V, 21 marzo 2011 n. 1739).

Nel caso di specie siamo di fronte ad un ritardo eclatante, ben 19 anni per avere una risposta da parte di un Ente pubblico, e nella fattispecie il Comune di Palma di Montechiaro, motivo per cui l' odierno ricorrente ha diritto ad essere risarcito di tutti i danni subiti e subendi secondo il libero apprezzamento dell' Ill.mo Tribunale adito .

***Sulla richiesta di sospensiva***

Si ritiene che in punto di *fumus boni iuris* valgano ampiamente le deduzioni di diritto sin qui' svolte, così come similmente in punto di *periculum in mora*, motivo per cui si insiste nella richiesta sospensiva del provvedimento impugnato.

Si chiede inoltre, all' Ill.mo Tribunale adito di voler disporre che il Comune di Palma di Montechiaro rilascio ora per allora, e quindi con effetto retrattivo al Sig. Di Caro la richiesta concessione edilizia in sanatoria atteso che il comportamento del Comune di Palma di Montechiaro limita il diritto di proprietà dello stesso, previsto dalla Nostra Costituzione all' art. 42 e dall' art. 832 del c.c. in tutte le sue sfaccettature .

Si omette allo stato ogni valutazione in merito ad una eventuale responsabilità per danni all' Errario , e non, cagionato dal Comune di Palma di Montechiaro, e chi per esso, che certamente non sfuggirà all' attento esame dell' Ill.mo Tribunale adito che provvederà certamente di conseguenza.

Tutto ciò premesso, si

**chiede**

a Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa :

**in via cautelare:**

- sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato, ossia la determinazione del Capo Settore dell' Ufficio Tecnico del Comune di Palma di Montechiaro N. 73 del 22.04.2014 – Prot. N. 11302 – notificata all' odierno ricorrente in data 28.04.2014 con cui si sono stati richiesti: il pagamento dell' oblazione per l' abusivismo commesso ed il pagamento delle quote del contributo di afferenti gli oneri di urbanizzazione e costruzione necessari per il rilascio della concessione edilizia in seguito alla domanda presentata in data 25.02.1995 – prot. n. 7336 - i sensi della L. 724/94, L.R. 37/85 e L. 47/85 oltre ad ulteriore produzione documentale.

**Nel merito :**

accogliere il ricorso, annullando il provvedimento impugnato come in epigrafe indicato per le motivazioni sopra esposto e per l'effetto accertare e dichiarare che il provvedimento è nullo perché viziato ed illegittimo :

per violazione di legge e per falsa applicazione di legge; per prescrizione di ogni credito richiesto dal Comune di Palma di Montechiaro; per errato calcolo degli interessi calcolati sulle somme richieste a titolo di oblazione per l' abusivismo commesso e per gli oneri di urbanizzazione e costruzione richieste e per ininfluenza della ulteriore integrazione documentazione richiesta ai fini dell' ottenimento della concessione edilizia in sanatoria.

Condannare il Comune di Palma di Montechiaro al risarcimento di tutti i danni subiti e subenti per ritardo della P.A. ai sensi dell' artt. 2 e 7 bis della 241 del 1990, legge 69/2009.

S. J. .

Spese e compensi come per legge .

Si allegano al proprio fascicolo di parte i seguenti documenti :

- 1) determina dirigenziale del dirigente del Capo Settore U.T.C. N. 73 del 22.04.2014 , prot. n. 11302 ;
- 2) copia dell' istanza di concessione edilizia in sanatoria presentata in data 24.02.1995 al Comune di Palma di Montechiaro;
- 3) concessione missiva inviata dal Comune di Palma di Montechiaro avente il protocollo n. 7985 del 15.03.1996 .

Con riserva di ogni ulteriore documentazione ed indicazione di mezzi istruttori all' esito della costituzione della odierna parte resistente.

Il valore della causa ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del d.p.r. del 30.05.2002 il contributo unificato è pari ad € . 650,00 .

Vizzini, addì 26.06.2014

Avv. Domenico Acciarito







COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO  
Provincia di Agrigento

li 11/07/2014

Prot.n.21088

All'Ufficio Affari Legali  
SEDE

Oggetto: Ricorso TARS promosso dalle ditte Di Caro Salvatore, Di Caro Francesco e Di Caro Rosario – Rif. Nota prot,nn.19192,19196 e 19194 tutte del 27/06/2014 dell'Avv.to Domenico Acciarito e Rig.nota Ufficio Affari Legali prot.19204 del 27/06/2014.

In riferimento a quanto lamentato nel ricorso in oggetto sulla illegittimità delle determinazioni dirigenziali prot.n.11302-11304 e 11305 tutte del 22 aprile u.s., si relaziona quanto segue:

Relativamente al punto 1): **Violazione e falsa applicazione della Legge 47/85 che all'art.35 comma 12 dispone il Silenzio-assenso sulle domande di condono decorso il termine perentorio di 24 mesi dalla loro presentazione**, si controdeduce significando che per consolidata recente giurisprudenza (TAR Campania sentenza 105/2013), la omessa presentazione della documentazione prescritta per la domanda di sanatoria impedisce il decorso del termine di 24 mesi per la formazione del silenzio-assenso;

le domande di condono presentate dai Sigg. Di Caro Salvatore, Di Caro Francesco e Di Caro Rosario in data 25/02/1995, rispettivamente con prot. nn.1854,1855 e 1856, non erano complete della documentazione prescritta dalla Legge 724/94, per come si evince dalla richiesta di integrazione documentale (note prot.nn.7983, 7984 e 7985 del 15/03/1996);

Contrariamente a quanto affermato dall'Avv.to Acciarito a pag.3 dei ricorsi, le suddette richieste di integrazione sono state solo parzialmente riscontrate, vedi note allegate:

- nota prot.n.27233 del 17/09/1996 con la quale viene trasmesso il titolo di proprietà ed il certificato di residenza;
- nota prot.n.12319 del 21/4/1998 con la quale viene trasmesso il certificato di idoneità statica,
- nota prot.n.19777 del 17/07/1998 di trasmissione elaborati grafici, documentazione fotografica e titolo di proprietà;

pertanto il Comune non aveva altri obblighi di comunicazione, se non l'eventuale avvio del procedimento di diniego delle domande di sanatoria per carenza di tutta la documentazione prevista dall'art.35 della Legge 47/85 e ss.mm.ii., e , del mancato versamento del contributo di concessione previsto al successivo art.37.

E' proprio nell'ottica di dare completa definizione alle suddette domande di sanatoria, al fine di riscontrare la nota prot.3667 dell'11/02/2014 della Procura della Repubblica di Agrigento, che questo ufficio ha effettuato l'istruttoria delle suddette domande di sanatoria, anche se non ancora complete di tutta la documentazione prevista per Legge. Infatti, con la nota sopraccitata il tribunale di Agrigento ha chiesto di essere notiziata sullo stato del procedimento di demolizione relativo alla 1^ elevazione fuori terra, oggetto dell'ordinanza di demolizione n.281/93, che risulta attualmente sospeso in virtù delle disposizioni di cui all'art.38 della Legge 47/85 in quanto per il suddetto abuso è stata presentata la domanda di sanatoria n.1854/95;

Alla luce di quanto sopra , considerato il notevole lasso di tempo trascorso dalla presentazione della domanda di sanatoria e dalla richiesta di integrazione documentale, rimasta solo parzialmente riscontrata, questo ufficio prima dell'avvio del procedimento di diniego della concessione in sanatoria, ha ritenuto di offrire al richiedente l'ulteriore possibilità di completare definitivamente l'istanza, con la documentazione mancante e con il conguaglio

delle somme effettivamente dovute per oblazioni ed oneri concessori, in quanto il diniego della sanatoria comporta la immediata perdita di efficacia della sospensione del procedimento di demolizione delle opere abusive e la conseguente prosecuzione ai sensi dell'art.31 del D. L.vo 380/2001.

Relativamente al punto 2) **Prescrizione di ogni credito richiesto dal Comune di Palma di Montechiaro**, si controdeduce significando che per consolidato recente orientamento giurisprudenziale (TAR Sicilia sez. Catania sent.1316/2012) la omessa presentazione della documentazione prescritta per la domanda di condono impedisce anche il decorso del termine di 36 mesi per la prescrizione di eventuali somme a conguaglio dell'oblazione versata, per cui il suddetto termine di 36 mesi decorre **solo** dall'avvenuto adempimento dell'integrazione documentale.

Di conseguenza, il *dies a quo* per il computo della prescrizione del diritto al conguaglio dell'oblazione dovuta, in caso di condono edilizio, non coincide con la presentazione dell'istanza, sfornita della documentazione prescritta, ma decorre dal momento in cui la stessa viene corredata dalla documentazione necessaria ai fini della corretta e definitiva determinazione dell'entità della oblazione, fermo restando che - al fine di evitare che l'amministrazione possa impedire l'estinzione del proprio diritto di credito invocando pretestuose omissioni documentali - la rilevanza della documentazione richiesta, e delle conseguenti integrazioni istruttorie, vada verificata in relazione all'effettiva necessità della sua acquisizione e non si risolva in richieste inutili o pretestuose.


Nel caso delle domande di sanatoria presentate dai sigg. Di Caro Salvatore, Di Caro Francesco e Di Caro Rosario non è stata ancora trasmessa la prova di avvenuto accatastamento dell'immobile e la perizia giurata, espressamente quest'ultima prevista dall'art.35 L.47/85 e dall'art.26 L.R. 37/85 ed inoltre l'oblazione auto liquidata è stata **erroneamente** calcolata per le domande di sanatoria n.1855/95 e 1856/95 in applicazione di riduzioni (1/3 per 1<sup>a</sup> abitazione e 50% per convenzione) senza che ne sussistessero i presupposti in quanto le suddette agevolazioni spettano ai parenti di 1° grado del proprietario dell'immobile, mentre i Sigg. Di Caro Rosario e Di Caro Francesco hanno dichiarato di essere fratelli del proprietario Sig. Di Caro Salvatore.

Relativamente al punto 3): **Errato calcolo degli interessi calcolati sulle somme richieste a titolo di oblazione per l'abuso commesso e per gli oneri di urbanizzazione e costruzione richieste**, si controdeduce significando che l'obbligo del pagamento degli interessi al tasso legale in caso di **ritardato pagamento di somme dovute** è sancito dall'art.1282 c.c. che costituisce principio di carattere generale applicabile, quindi, anche al conguaglio delle somme effettivamente dovute per ciascuna domanda di sanatoria. Considerato che nel caso in esame la differenza tra le somme dovute e quelle versate è dovuta, per le motivazioni sopra espresse, ad un errore commesso dai richiedenti in sede di autoliquidazione, l'obbligo di corresponsione degli interessi legali, decorre dalla data di presentazione della domanda di sanatoria (Vedi TAR Campania sent.832/2013);

Per quanto fin qui esposto, il punto 4): **Risarcimento per ritardo della Pubblica Amministrazione.....** non si ritiene meritevole di alcuna controdeduzione, in quanto privo di legittime pretese.

In conclusione, questo ufficio ritiene che i provvedimenti impugnati sono perfettamente legittimi e pertanto vanno assolutamente difesi a tutela di questa Amministrazione anche per scongiurare l'eventuale danno erariale per mancato introito delle somme dovute a titolo di oblazione ed oneri concessori.

Il Resp.le Sanatoria-Edilizia  
(Ing. Concetta Di Vincenzo)



Parere del Responsabile del Servizio interessato: legale

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica;

data \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio  
Dott.ssa Rosa Di Blasi

Parere del Responsabile del Servizio di Ragioneria:

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria.

data 16/03/2012

Il Responsabile del Servizio Finanze  
Dott. R. Zarbo

### La Giunta

Esaminata la superiore proposta;

Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio competente per quanto concerne la regolarità tecnica e del servizio finanziario per quanto concerne la regolarità contabile;

Visto il vigente O.R.EE.LL.;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

### Delibera

Di costituirsi nei giudizi promossi avanti il TAR Palermo dai Sig.ri Di Caro Salvatore e Di Caro Rosario contro il Comune di Palma di Montechiaro;

Di conferire apposito mandato sindacale all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo;

Attribuire al professionista incaricato ogni facoltà e di attenersi scrupolosamente al disciplinare – contratto sottoscritto in data 4/9/2014;

Di dare atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, trova copertura finanziaria sul cap. 860 – imp.74592;

Di provvedere al rimborso delle spese previa presentazione di dettagliato rendiconto da parte del professionista incaricato.

Stante l'urgenza poiché il ricorrente chiede la sospensiva del provvedimento amministrativo impugnato, con separata votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.





approvato e sottoscritto.

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_

Defissa il \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

**Il Segretario Generale del Comune,**

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno \_\_\_\_\_, senza opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, li .....

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18.3.2015, essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla residenza comunale, li 18.3.2015

IL SEGRETARIO GENERALE